



Elezioni politiche 2022

N.3 - Il finanziamento a candidati e partiti

9 agosto 2022



Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, e quindi dal 23 luglio 2022, è possibile per coloro che intendono candidarsi alla Camera o al Senato e per i singoli partiti raccogliere fondi dai privati per il finanziamento della propria campagna elettorale. I candidati o i partiti lo possono fare esclusivamente tramite il proprio e unico mandatario elettorale¹.

La disciplina del finanziamento privato ai singoli candidati alle Elezioni politiche 2022

- **Chi può finanziare:** possono versare contributi ai candidati le **persone fisiche, enti ed associazioni** e le **società**. Per quest'ultime sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio².
- **Chi non può finanziare:** in base alla normativa, sono vietati i finanziamenti o i contributi da parte di organi della **pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico** superiore al 20% o società controllate da queste ultime, **cooperative sociali** e **consorzi di cooperative sociali**. Il divieto si applica anche alle **società con partecipazione di capitale pubblico** pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri al soggetto pubblico il controllo della società³.
- **Obbligo di dichiarazione:** per i finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi i **3.000 euro**, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, vi è l'obbligo di effettuare una **dichiarazione congiunta** con il soggetto donatore alla Presidenza della Camera⁴. Per i contributi o finanziamenti di **provenienza estera**, l'obbligo della dichiarazione è posto a carico unicamente al soggetto che li percepisce.
- **Rendicontazione:** i contributi ricevuti e le **spese sostenute per la campagna elettorale** devono essere dichiarati, entro tre mesi dalla proclamazione, al **Collegio regionale di garanzia elettorale** e, in caso di elezione, anche all'**Ufficio di presidenza della Camera** di appartenenza comprensive anche di quelle congiunte. Il **regime di pubblicità** della rendicontazione è curato dallo stesso Collegio regionale di garanzia elettorale. Chiunque non adempia agli obblighi o dichiari somme o valori inferiori, è punito con una **multa** da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'**interdizione temporanea dai pubblici uffici** prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del Codice penale.
- **Limiti alla raccolta fondi:** la legge prevede che i singoli candidati non possono superare l'**importo massimo** derivante dalla somma della **cifra fissa di euro 52.000** per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di **0,01 euro per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali** nei quali il candidato si presenta⁵. I limiti delle spese elettorali dei candidati e dei partiti che concorrono nella **circoscrizione Estero** sono computati sul numero dei cittadini residenti nelle singole circoscrizioni.

La disciplina del finanziamento privato ai partiti alle Elezioni politiche 2022

- **Chi può finanziare:** possono versare contributi ai candidati le **persone fisiche, enti ed associazioni** e le **società**. Per quest'ultime sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio⁶.
- **Chi non può finanziare:** in base alla normativa sono vietati i finanziamenti o i contributi da parte di organi della **pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico** superiore al 20% o società controllate da queste ultime, **cooperative sociali** e **consorzi di cooperative sociali**. Il divieto si applica anche alle **società con partecipazione di capitale pubblico** pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri al soggetto pubblico il controllo della società. Inoltre, i partiti non possono ricevere contributi da **governi o enti pubblici di altri Stati**, da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero, non assoggettate a obblighi fiscali in Italia e da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o prive del diritto di voto⁷.
- **Obbligo di dichiarazione:** per i finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi i **3.000 euro**, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, vi è l'obbligo di effettuare una **dichiarazione congiunta** con il soggetto donatore alla Presidenza della Camera⁸. Per i partiti iscritti nel registro nazionale dei

¹ Il nome del mandatario elettorale deve essere comunicato al competente Collegio regionale di garanzia elettorale così come stabilito dalla [legge 515/1993, art. 7, comma 3](#). Il mandatario ha l'obbligo di registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario ed, eventualmente, anche in unico conto corrente postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato così come stabilito dalla [legge 515/1993, art. 7, comma 4](#).

² La disciplina che regola il finanziamento ai candidati da parte delle società è stabilita dalla [legge 659/1981, art. 4, comma 1](#), e dalla [legge 195/1974, art. 7](#).

³ La disciplina sui limiti al finanziamento ai candidati è stabilita dalla [legge 659/1981, art. 4, comma 1](#) e dalla [legge L. 195/1974, art. 7](#), come modificato dalla [Legge 3/2019](#).

⁴ La disciplina sui finanziamenti agli importi superiori ai 3000 è stabilita dalla [legge 659/1981, art. 4, terzo comma 33](#).

⁵ La disciplina sui limiti alla raccolta di finanziamenti per i candidati è stabilita dalla [legge 515/1993, art. 7, comma 1](#).

⁶ La disciplina sul finanziamento ai partiti da parte delle società è stabilita dalla [legge 659/1981, art. 4, comma 1](#), e dalla [legge 195/1974, art. 7](#).

⁷ La disciplina sui limiti al finanziamento ai partiti è stabilita dalla [legge 659/1981, art. 4, comma 1](#), dalla [legge L. 195/1974, art. 7](#), come modificato dalla [Legge 3/2019](#) e dalla [legge 3/2019, art. 1, comma 12](#).

⁸ La disciplina sui finanziamenti agli importi superiori ai 3000 è stabilita dalla [legge 659/1981, art. 4, terzo comma 33](#).

partiti politici⁹ è prevista la trasmissione alla Presidenza della Camera anche dell'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti e contributi di importo superiore nell'anno a **500 euro**. Inoltre, i partiti hanno l'obbligo di rendicontare tutti i contributi ricevuti per la campagna elettorale alla **Corte dei conti** e di indicare le **spese per le campagne elettorali** nella relazione allegata al **rendiconto annuale**.

- **Detrazioni:** un privato o una società che finanzia un partito può godere di una **detrazione dall'imposta** lorda pari al **26% per erogazioni liberali** comprese tra 30 euro e 30.000 euro annui.
- **Limiti alla raccolta fondi:** le spese elettorali dei partiti, movimenti politici o liste che partecipano alle elezioni politiche, escluse le spese sostenute dai singoli candidati, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di **1 euro per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali** delle circoscrizioni o collegi in cui il partito o movimento o lista presenta candidature, a tal fine sommando le iscrizioni nelle liste elettorali per la Camera e quelle per il Senato¹⁰.

Definizione delle tipologie delle spese elettorali

Entrando nel campo delle modalità con cui possono essere utilizzati i finanziamenti elettorali, la legge che disciplina le campagne per l'elezione dei rappresentanti di Camera e Senato definisce la **tipologia delle spese elettorali**, vale a dire le diverse voci rendicontabili che possono essere prese in considerazione da candidati e partiti per il computo del totale della **spesa effettuata per la campagna elettorale**¹¹. Sono spese elettorali quelle relative a:

- produzione, acquisto o affitto di materiali e di **mezzi di propaganda** e loro distribuzione e diffusione (compreso l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione, nei cinema e nei teatri);
- **organizzazione di manifestazioni** di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- tutte le operazioni relative alla **presentazione delle liste elettorali** (stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, etc.);
- **personale e prestazioni di servizi** impiegati nella **campagna elettorale**.

Le spese relative ai locali per le **sedi elettorali**, quelle di **viaggio e soggiorno**, **telefoniche** e **postali**, nonché gli **oneri passivi**, sono calcolati in **misura forfettaria**, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Come finanziare un partito politico

Maggiori partiti		Sito per la donazione	Maggiori partiti		Sito per la donazione
	Fratelli d'Italia	Non ancora disponibile		Lega	Non ancora disponibile
	Forza Italia	Link		Noi con l'Italia	Link
	Partito Democratico	Link		Articolo Uno	Link
	Azione	Link		Più Europa	Link
	Italia Viva	Link		Impegno Civico	Non ancora disponibile
	Movimento 5 Stelle	Link		Alternativa	Link
	Europa Verde	Link		Sinistra Italiana	Link

⁹ La disciplina sul registro nazionale dei partiti politici è stabilita dall'articolo 4 del D.L. 149/2013 e D.L.149/2013, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 3/2019 e dal D.L. 34/2019)

¹⁰ La disciplina sui limiti alla raccolta fondi per i partiti è stabilita dalle [legge 515/1993, art. 10](#).

¹¹ La disciplina sulla definizione delle tipologie delle spese elettorali è stabilita dalla [legge n. 515/1993, art 11](#).